

Schema di Contratto per il servizio di lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza per la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, le sue Aziende Speciali e le società partecipate CIG n. 771615006B

La CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO-MONZA BRIANZA-LODI con sede legale in Milano Via Meravigli 9/b - C.F. e Partita IVA 09920840965, in persona di _____ in qualità di _____

- **da una parte** -

e

_____, soggetto affidatario del servizio (in caso di RTI inserire gli estremi di costituzione atto n. ___ di ___ Rep ___ in data ___ allegato al contratto, individuando come capogruppo mandataria l'impresa _____), con sede in _____ CAP ___ Città _____, C.F./P.I. _____, P.E.C. _____, in persona di _____ . C.F. _____ . in qualità di _____, di seguito denominato

Fornitore

- **dall'altra** -

PREMESSO CHE:

- con determinazione del _____ n. _____ del _____ la Committente ha affidato il servizio di cui al lotto n. 2, oggetto del presente contratto, al Fornitore.
- il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti, fatti salvi gli obblighi di cui alla L. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO:

Il presente schema di contratto relativo al lotto n. 2 ha per oggetto i servizi di posta e loro correlati, più precisamente:

- posta non raccomandata o invii altrimenti denominati con caratteristiche analoghe e comunque non inferiori a quelle assicurate dal concessionario del Servizio Postale Universale in merito a confezionamento, formati e tempi di consegna;

- posta raccomandata o invii altrimenti denominati con caratteristiche analoghe e comunque non inferiori a quelle assicurate dal concessionario del Servizio Postale Universale in merito a confezionamento, formati e tempi di consegna;
- posta raccomandata con Avviso di Ricevimento (AR) o invii altrimenti denominati con caratteristiche analoghe e comunque non inferiori a quelle assicurate dal concessionario del Servizio Postale Universale in merito a confezionamento, formati tempi e attestazioni di consegna;
- stampa e imbustamento della posta per invii periodici massivi di corrispondenza per i quali può essere richiesta la fornitura di servizi correlati, meglio specificati nel "CAPITOLATO TECNICO", cui si rimanda.

Le modalità di esecuzione del servizio e tutti gli aspetti ad essa inerenti sono dettagliati e precisati nel documento "CAPITOLATO TECNICO" (di seguito il Capitolato), parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - DURATA

Il contratto ha una durata di due anni con decorrenza da _____ (data di avvio del servizio).

Alla scadenza del secondo anno o al raggiungimento massimo dell'importo di cui all'Art 3 , la Committente si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per il rinnovo massimo per ulteriori due anni, alle medesime condizioni contrattuali. Non è ammesso il tacito rinnovo.

La Committente esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 3 – CORRISPETTIVO

I corrispettivi unitari pattuiti per lo svolgimento delle prestazioni, di cui al presente contratto, saranno rappresentati dai prezzi unitari offerti in gara dal fornitore aggiudicatario e non potranno che essere inferiori o, al massimo, uguali a quelli indicati nella tabella sottostante e posti a base di gara. I prezzi offerti saranno inseriti nel presente schema di contratto al termine della procedura di gara, prima della stipula del presente contratto.

Il corrispettivo complessivo che verrà corrisposto al fornitore in corso di contratto sarà calcolato "a misura", in base quantità effettive richieste dalla Committente (in base alle proprie esigenze e a quelle delle aziende speciali e partecipate) moltiplicate per i prezzi unitari contrattuali. Tale corrispettivo non potrà essere superiore all'importo posto a base di gara e pari a 157.179,30 € , oltre IVA, per ciascun periodo contrattuale di 2 (due) anni, fatta salva l'applicazione degli istituti di modifica dei contratti previsti dalla normativa vigente (DLGS 50/2016 e s.m.i art. 106).

In caso di raggiungimento di detto importo prima della scadenza del biennio contrattuale il contratto si intenderà concluso anticipatamente, fatta salva la facoltà di esercitare anticipatamente l'opzione di rinnovo per un periodo di, al massimo, un ulteriore biennio. Nel caso in cui, invece, l'intero importo contrattuale previsto non fosse stato pienamente utilizzato, al termine o del primo o del secondo biennio, la Committente potrà utilizzarlo per una proroga

tecnica di al massimo otto mesi per l'espletamento di una nuova gara.

Descrizione servizi/beni	Quantità annuale stimata	Prezzi unitari
Raccomandate AR	5.000	€ 3,016
Raccomandate semplici	1.000	€ 2,379
Posta (lettere)	2.500	€ 0,533
Raccomandate massive	16.250	€ 3,016
Scansione Busta (reso) + inscatolamento + trasferimento sftp	16.250	€ 0,169
Scansione cartoline + inscatolamento + trasferimento sftp	16.250	€ 0,143
Rendicontazione resi e cartoline + inscatolamento	16.250	€ 0,078
stampa e imbustamento	16.250	€ 0,195
foglio aggiuntivo	16.250	€ 0,078
Commissioni su spedizioni extra capitolato (ad es destinate all'estero)	180	€ 0.08

Data la natura del servizio richiesto, la stazione appaltante ha valutato gli **oneri della sicurezza, per rischi da interferenza, pari a zero.**

Si sottolinea nuovamente che, trattandosi di contratto a misura, il Fornitore riconosce che i volumi indicati nel Capitolato sono meramente indicativi in quanto stimati sulla base dei dati storici e che i corrispettivi liquidati nel corso del contratto saranno determinati con esclusivo riferimento ai volumi effettivamente gestiti moltiplicati per i prezzi unitari offerti.

Il Fornitore dovrà procedere a fatturare il servizio svolto per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e per ciascuna delle Aziende speciali e società partecipate direttamente alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. L'intero corrispettivo contrattuale verrà corrisposto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi che provvederà al riaddebito dei costi di competenza alle Aziende Speciali e società partecipate, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

Il CIG derivato da indicare in fattura è: _____.

I dati dei soggetti a cui il Fornitore fatturerà sono i seguenti:

- CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - Via Meravigli 9/b – 20123 Milano –
C.F. e P.IVA 0992084096 - € _____

ART. 4 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna ad effettuare le attività oggetto del presente contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze delle Committenti. L'esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di "Offerta Tecnica" (di seguito Offerta) che costituisce parte integrante del contratto.

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo per ulteriori due anni, a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle condizioni proposte in sede di Offerta Tecnica.

Art. 5 PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alle Committenti), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni del presente contratto e del Capitolato, nonché quanto indicato nell'Offerta, le Committenti potranno applicare le penali.

Le Committenti invieranno comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica certificata, con specificazione motivata delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario, a seguito della contestazione, dovrà

comunicare le proprie deduzioni alle Committenti nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, le Committenti potranno applicare le penali, di seguito descritte.

Descrizione penale	Importo penale da calcolare sul valore del contratto
mancato ritiro giornaliero della corrispondenza da inviare	€ 150 per ogni mancato ritiro
posta non raccomandata: percentuale inferiore al 90% di rispetto dei termini di consegna previsti dal Capitolato tecnico o eventuali termini migliorativi offerti (*)	1 per mille dell'ammontare massimo contrattuale per ogni punto percentuale di scostamento dallo sla
posta raccomandata: percentuale inferiore al 95% di rispetto dei termini di consegna previsti dal Capitolato tecnico o eventuali termini migliorativi offerti (*)	1 per mille dell'ammontare massimo contrattuale per ogni punto percentuale di scostamento dallo sla
mancato rispetto della modalità di gestione della giacenza (come descritto nel Capitolato)	€ 150 per ogni contestazione
Percentuale inferiore al 90% di rispetto dei tempi di restituzione degli avvisi di ricevimento, degli esiti di compiuta giacenza o dei mancati recapiti (*)	1 per mille dell'ammontare massimo contrattuale per ogni punto percentuale di scostamento dallo sla
mancata risposta alla richiesta di assistenza (ticketing)	€ 150 per ogni richiesta di assistenza inevasa
ritardo nei tempi di risposta al servizio di assistenza/ticketing (oltre le 48 ore dalla presa in carico, come descritto nel Capitolato)	€ 100 per ogni giorno di ritardo

(*) l'arco temporale di riferimento per il calcolo degli SLA sopraindicati sarà concordato prima della stipulazione del contratto fra il Fornitore e il Direttore dell'esecuzione del contratto, tenendo anche conto della frequenza con cui le Committenti potranno venire in possesso di report sull'attività svolta.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione di qualsiasi fattura emessa dall'affidatario inadempiente.

Resta in ogni caso salva la facoltà di agire nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del maggior danno .

Anche in seguito all'applicazione della penale il Fornitore resterà obbligato alla corretta e completa esecuzione della relativa prestazione

ART. 6 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le prestazioni ed i servizi oggetto di contratto dovranno essere eseguiti nei termini e nei tempi stabiliti nel Capitolato.

Con riguardo alla fatturazione, il Fornitore emetterà le proprie fatture con cadenza mensile e il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla verifica della puntuale e precisa esecuzione delle attività richieste e all'acquisizione del benessere al pagamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo seguente.

Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione, a seguito dell'espletamento del servizio richiesto, unicamente alla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi che provvederà poi all'addebito dei costi di competenza alle Aziende Speciali e società partecipate; la fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica.

ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto, per conto delle Committenti, è demandata al Responsabile del Servizio, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 - REFERENTE UNICO DEL FORNITORE

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata a _____, in qualità di Referente unico dell'affidataria ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti relativi al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

ART. 9 – GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata da ilfino alla concorrenza di € (_____,00).

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Le Committenti hanno diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui le Committenti si sono avvalse, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, le Committenti hanno la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Le Committenti intenderanno risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia del Fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Committente;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Fornitore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- grave danno all'immagine della Committente;
- cessione del contratto a terzi e mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto;
- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- ammontare delle penali contestate ed applicate in misura superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio è la Camera di Commercio di Milan, Monza, Brianza, Lodi e le sue Aziende speciali e partecipate.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite delle Committenti saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura del servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la

sicurezza e la riservatezza.

ART. 12 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E RINVIO A NORME VIGENTI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ancorché non allegati**, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) **capitolato tecnico;**
- b) **le dichiarazioni rese dal fornitore a corredo dell'offerta;**
- c) **l'Offerta economica del fornitore**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara si fa rinvio a tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Il Responsabile del Procedimento è Beatrice De Ponti.

Il Fornitore (Firma digitale)

Le Committenti (Firma digitale)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 14 delle Condizioni Generali di Contratto e agli artt. 2, 4, 5, 9 e 10 del presente contratto

Il Fornitore
(firma digitale)
